



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 384

Data 14/09/2022

OGGETTO: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE. SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO, RAPPORTI CON UNIVERSITÀ, SPORT E POLITICHE GIOVANILI. DEFINIZIONE DEI CRITERI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI BRESCIA E FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALI, COMUNALI, STATALI E PARITARI, DALL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

L'anno 2022, addì quattordici del mese di Settembre alle ore 09:10 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
DELBONO EMILIO	Sindaco	--
CASTELLETTI LAURA	V. Sindaco	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
CAPRA FABIO	Assessore	Si
COMINELLI MIRIAM	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore anziano	Si
MANZONI FEDERICO	Assessore	Si
MORELLI ROBERTA	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	--
TIBONI MICHELA	Assessore	Si

Presiede il Vice Sindaco Laura Castelletti
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Premesso:

- che la legge 104/1992 prevede all'art. 13 che l'integrazione della persona con disabilità debba avvenire nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado;
- che la Costituzione prevede all'art. 33 che la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali;
- che il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 ha trasferito ai Comuni, tra l'altro, compiti e funzioni di programmazione in materia di istruzione scolastica dell'obbligo, nonché la promozione di iniziative di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità e in situazione di svantaggio socioculturale e di educazione alla salute;
- che la legge 10 marzo 2000 n. 62 riconosce la natura costitutiva del sistema integrato, nella pluralità di soggetti istituzionali, quali le scuole comunali, statali e parificate;
- che l'art. 31 della Legge Regionale n. 15 del 26.5.2017 ha modificato le norme relative alle competenze in materia di assistenza educativa e trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti le Scuole superiori e i corsi di formazione professionale assegnando ai Comuni lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale;
- che gli articoli 5 e 6 della Legge Regionale n. 19 del 6.8.2007, nel testo novellato dalla L.R. n. 15/2017, prevedono nello specifico che:
 - spetta alla Regione la promozione e il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale,
 - spetta ai Comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale,
 - è trasferito ai Comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, con oneri a carico della Regione,
 - la Giunta regionale, al fine di assicurare conformità di trattamento, efficacia ed efficienza, approva specifiche

linee guida, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui sopra;

- che le Linee Guida della Regione Lombardia, approvate con deliberazione n. X/6832 del 30.6.2017, e successive integrazioni, precisano le caratteristiche e i criteri di gestione dei servizi in oggetto (improntati a costi standard e a omogeneità di procedure su tutto il territorio regionale), nonché le modalità operative per la gestione dei medesimi;

Richiamati:

- la Legge Regionale n. 1/2000;
- la convenzione in atto con le scuole dell'infanzia paritarie a gestione non statale, approvata dal Consiglio Comunale in data 20.12.2021 con deliberazione n. 103;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 833 del 30.12.2017 che definiva i criteri relativi all'erogazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili residenti nel Comune di Brescia e frequentanti le scuole paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionali comunali, statali e paritari dall'anno scolastico 2018/2019;
- il D.Lgs. n. 66 del 13.4.2017;

Considerato:

- che l'Ente Locale e le Istituzioni Scolastiche sono contestualmente chiamati a svolgere, nei confronti del territorio, una funzione educativa informativa e formativa che miri, tra l'altro, all'educazione alla salute intesa quale raggiungimento e mantenimento di uno stato di benessere generalizzato;
- che il Comune da sempre provvede direttamente alla programmazione ed erogazione del servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità frequentanti scuole statali e comunali rapportandosi in modo efficace con le Dirigenze Scolastiche e con il Servizio Sanitario competente;
- che il Comune, in diversi panorami normativi di riferimento, ha erogato nelle Scuole superiori e nei Percorsi di formazione statali il servizio in nome e per conto della Provincia di Brescia;
- che l'assistenza specialistica agli alunni con disabilità nelle scuole paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado contribuisce a garantire da un lato la loro effettiva integrazione scolastica e dall'altro la facoltà delle famiglie di operare scelte diversificate per l'istruzione e l'educazione dei propri figli nel rispetto dell'autonomia culturale, gestionale e organizzativa delle scuole paritarie;

Constatato:

- che le modalità di erogazione del servizio di assistenza specialistica nelle scuole paritarie mediante sostegno economico, sperimentate attraverso la citata deliberazione di G.C. n. 833 del 30.12.2017, frutto di un tavolo di lavoro che ha visto la partecipazione e condivisione dei rappresentanti delle Scuole Cattoliche, ha dato esiti positivi;
- che i criteri di quantificazione del servizio di assistenza specialistica nelle scuole statali sono stati oggetto di confronto con l'UST (Ufficio Scolastico Territoriale) provinciale di Brescia e con ATS Brescia e sono stati applicati in via sperimentale in occasione della programmazione ed erogazione del servizio in questione;

Ritenuto necessario aggiornare i criteri relativi all'erogazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità residenti nel Comune di Brescia e frequentanti scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionali, comunali, statali e paritari, come da allegati A) e B) al presente provvedimento, garantendo così agli alunni una maggiore equità di trattamento e alle famiglie e alle Istituzioni Scolastiche trasparenza e oggettività dei criteri di erogazione del servizio di assistenza specialistica;

Considerato che il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente deliberazione G.C. n. 833 del 30.12.2017;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 8.9.2022 dal responsabile del Settore Diritto allo Studio, Rapporti con Università, Sport e Politiche giovanili ed in data 8.9.2022 dalla responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti consequenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare i nuovi criteri relativi all'erogazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità residenti nel Comune di Brescia e frequentanti scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionali, comunali, statali e paritari, a decorrere dall'anno scolastico

2022/2023, come da allegati A) e B) al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;

- b) di dare atto che a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i precedenti criteri di cui alla deliberazione di G.C. n. 833 del 30.12.2017, sono da intendersi superati;
- c) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Comunale.

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI BRESCIA E FREQUENTANTI SCUOLE DELL' INFANZIA COMUNALI, SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALI STATALI E REGIONALI, A PARTIRE DALL' ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

Il servizio di assistenza specialistica di cui all'art. 13 della L. 104/1992 viene programmato ed erogato nelle scuole dell'infanzia comunali e nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionali statali e regionali dal Settore Diritto allo Studio, Rapporti con Università, e Sport e Politiche giovanili.

DESTINATARI

I destinatari delle prestazioni in oggetto sono i bambini e gli alunni con disabilità residenti nel Comune di Brescia e frequentanti:

- scuole dell'infanzia comunali
- scuole dell'infanzia statali
- scuole primarie statali
- scuole secondarie di primo grado statali
- scuole secondarie di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionali statali e regionali, entro il 18° anno di età e comunque entro la conclusione naturale del percorso scolastico intrapreso

per i quali nella Diagnosi Funzionale sia esplicitamente richiesta assistenza specialistica ai sensi dell'art. 13, L. 104/1992.

QUANTIFICAZIONE SETTIMANALE E ANNUA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA

La quantificazione del servizio in oggetto si compone di:

- **una dotazione settimanale, individualizzata,** finalizzata all'affiancamento del bambino o dell'alunno in orario e ambito scolastica
- **una dotazione annua forfettaria**

DOTAZIONE SETTIMANALE

Nelle scuole dell'infanzia comunali la quantificazione settimanale del servizio di assistenza specialistica viene definita sulla scorta della Diagnosi Funzionale e in considerazione delle ore di sostegno didattico evitando la compresenza tra insegnante di sostegno, addetto all'assistenza specialistica e/o educatore a sostegno della disabilità.

Nelle scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, la quantificazione settimanale del servizio di assistenza specialistica viene effettuata in considerazione delle variabili sottoelencate e come sintetizzato nella tabella sotto riportata e comunque entro una dotazione massima settimanale:

- gravità della situazione di handicap (art. 3 L. 104/92 - commi 1 e 3)
- Diagnosi Funzionale codificata nella quale è riportato, in modo sintetico, il livello di compromissione (nessuna - lieve - media - grave) delle diverse aree
- assegnazione media settimanale sostegno didattico su base provinciale così come definito nella annuale delibera dell'organo competente (ex GLIP)
- orario scolastico settimanale.

Scuole dell'Infanzia e Primarie

VARIABILE		ORE SETTIMANALI
Gravità	Comma 1	6
	Comma 3	9
Diagnosi Funzionale - codificata per ogni area	Media	1
	Grave	2
Orario scolastico	fino a 30 ore sett.	0
	32 ore sett.	1
	34,5 ore sett.	2
	36 ore sett.	3
	37,5 ore sett.	4

	40 h sett.	6
--	------------	---

Scuole secondarie di primo e secondo grado

VARIABILE		ORE SETTIMANALI
Gravità	Comma 1	6
	Comma 3	9
Diagnosi Funzionale - codifica per ogni area	Media	1
	Grave	2
Orario scolastico	fino a 30 ore sett.	0
	32 ore sett.	2
	33 ore sett.	3
	34,5 ore sett.	4
	36 ore sett.	5
	37,5 ore sett.	6
	40 h sett.	8

DOTAZIONE MASSIMA

ORARIO SCOLASTICO	ORE SETTIMANALI
fino a 27 ore settimanali	15
da 28 a 30 ore settimanali	18
32 ore settimanali	19
33 ore settimanali	20
34,5 ore settimanali	21
36 ore settimanali	22
37,5 ore settimanali	23
40 ore settimanali	26

Il servizio di assistenza specialistica è erogato secondo il calendario scolastico regionale.

Di norma è da evitarsi la sovrapposizione con altri servizi finalizzati all'inclusione scolastica quali sostegno didattico, assistenza di base e servizi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità sensoriali.

Per gli alunni che pur essendo iscritti in una scuola in cui è attivo il servizio di refezione scolastica non sono iscritti e/o non sono ammessi a tale servizio entro la data del 31 agosto, la dotazione settimanale viene ridotta di n. 1 ora per ogni giorno in cui è prevista la mensa.

Per gli alunni che vengono iscritti e/o ammessi al servizio di refezione scolastica dopo la data del 31 agosto, la dotazione settimanale viene aumentata di n. 1 ora per ogni giorno in cui è prevista la mensa a far corso dal mese successivo all'iscrizione e/o ammissione e comunque entro i limiti delle possibilità organizzative.

Per gli alunni certificati durante l'anno scolastico viene erogato un servizio non superiore a n. 6 ore settimanali in presenza del comma 1 - art. 3 - L. 104/92 e a n. 9 ore settimanali in presenza del comma 3 - art. 3 - L. 104/92. Tale servizio viene erogato indicativamente entro tre settimane dall'invio della richiesta del Dirigente Scolastico corredata dalla documentazione necessaria e viene ridefinito secondo quanto sopra nell'anno scolastico successivo.

Per alunni che durante l'anno scolastico si trasferiscono in altra scuola del Comune di Brescia, la quantificazione settimanale viene rideterminata sulla scorta di quanto previsto dal presente atto.

Agli alunni che durante l'anno scolastico trasferiscono la residenza da altro Comune vengono garantite, per l'anno scolastico in corso, le ore settimanali assegnate dal Comune di provenienza, mentre, per l'anno scolastico successivo si procede come sopra indicato.

Agli alunni con disabilità sensoriale che fruiscono dei servizi di inclusione scolastica di cui alle vigenti Linee Guida di Regione Lombardia, qualora sia richiesta anche assistenza specialistica, si garantisce il servizio secondo le modalità di cui al presente atto non prendendo in considerazione la "compromissione sensoriale".

INTERVENTO DA REMOTO

L'intervento da remoto dell'addetto all'assistenza specialistica è possibile:

- in caso di emergenza sanitaria
- in caso la scuola attivi un progetto di istruzione domiciliare per un alunno già beneficiario del servizio di assistenza specialistica

Detto intervento da remoto è da considerarsi a supporto della didattica a distanza, DAD, e pertanto, dovrà essere realizzato tramite accesso alla piattaforma in uso alla scuola.

Spetta alla scuola la valutazione della possibilità e opportunità di attivare la didattica a distanza per il singolo alunno, la predisposizione del progetto di intervento e del materiale didattico e la cura del rapporto con la famiglia.

In caso di emergenza sanitaria, prioritariamente verranno adottate le Linee Guida e le indicazioni della normativa Nazionale e Regionale in materia.

In assenza di indicazioni, l'intervento da remoto si ridefinisce come segue:

scuole dell'infanzia	Fino a 5 ore settimanali per ogni alunno
Primarie, sec. di I° e II° e Cfp	<p>1. Fino a 10 ore settimanali per ogni alunno frequentante scuola su 5 giorni</p> <p>2. Fino a 12 ore settimanali per ogni alunno frequentante scuola su 6 giorni</p> <p>3. Per alunni con dotazione settimanale inferiore a quanto indicato nei punti 1. e 2. L'intervento da remoto potrà essere pari o inferiore alla dotazione settimanale di inizio anno</p>

A supporto di progetti di istruzione domiciliare attivati dalla scuola per alunni con disabilità già beneficiari del servizio di assistenza specialistica potrà essere attivato

un intervento da remoto non superiore a n.5 ore settimanali.

Deroga:

la dotazione settimanale può essere aumentata, di massimo 2 ore, per una sola volta durante il ciclo scolastico e solo per gli alunni con disabilità grave di cui al comma 3 art.3 L. 104/92 per i quali il Dirigente Scolastico presenti richiesta documentata e sostenuta dal parere del neuropsichiatra/psicologo di riferimento che indichi esplicitamente le motivazioni e gli obiettivi assistenziali che rendono necessario l'aumento delle ore di assistenza specialistica.

DOTAZIONE ANNUA

Ad integrazione della dotazione settimanale è garantita, ad ogni alunno, una dotazione annua massima pari a n. 40 ore da utilizzarsi per:

- attività di programmazione, coordinamento e verifica con il personale scolastico e socio sanitario
- affiancamento nelle uscite didattiche, viaggi di istruzione, laboratori, stage e Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (P.C.T.O.)
- affiancamento durante lo svolgimento degli esami di qualifica e di stato
- affiancamento nella realizzazione di attività e progetti individualizzati previsti nel Piano Educativo Individuale.

La dotazione annua prevista per gli alunni certificati e/o trasferitisi da altro Comune ad anno scolastico avviato è pari a n. 20 ore.

La dotazione annua può essere utilizzata entro il mese di giugno e per le sole attività connesse al percorso scolastico.

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI BRESCIA E FREQUENTANTI SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA (NON CONVENZIONATE), PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALI.

Il servizio di assistenza specialistica di cui all'art. 13 della L. 104/1992 viene programmato ed assicurato nelle scuole paritarie dell'infanzia (non convenzionate), primarie, secondarie di primo e secondo grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionali dalle scuole stesse a fronte di un sostegno economico del Comune di Brescia.

Il sostegno economico verrà calcolato come più sotto esplicitato avendo a riferimento il costo, IVA inclusa, sostenuto dal Comune di Brescia per l'erogazione di identico servizio nelle scuole comunali e statali e prevedendo un'assenza media annua pari al 20% per la scuola dell'infanzia e del 10% per i gradi scolastici successivi.

Il sostegno economico verrà erogato in due soluzioni:

- 30% entro il mese di dicembre
- 70% a saldo previa certificazione della frequenza del bambino o alunno e presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti

Il contributo verrà ridotto di 1/9 per ogni assenza pari o superiore a 30 gg continuativi.

Eventuale rimborso della dotazione estiva sarà erogato a saldo al termine della frequenza del bambino o alunno e presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti

DESTINATARI

I destinatari delle prestazioni in oggetto sono i bambini e gli alunni con disabilità residenti nel Comune di Brescia e frequentanti:

- scuole dell'infanzia paritarie (non convenzionate)
- scuole primarie paritarie
- scuole secondarie di primo grado paritarie

- scuole secondarie di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionali paritari, entro il 18° anno di età e comunque entro la conclusione naturale del percorso scolastico intrapreso per i quali nella Diagnosi Funzionale sia esplicitamente richiesta assistenza specialistica ai sensi dell'art. 13, L. 104/92.

QUANTIFICAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA

La quantificazione del sostegno in parola si compone di:

- **una dotazione settimanale, individualizzata**, finalizzata all'affiancamento del bambino o dell'alunno in orario e ambito scolastico
- **una dotazione annua forfettaria** e in una dotazione estiva riservata ai minori.

DOTAZIONE SETTIMANALE

La quantificazione del sostegno economico sarà effettuata sulla scorta della gravità della condizione di handicap - artt. 1 e 3 - L.104/92 e della Diagnosi Funzionale codificata nella parte in cui è indicato sinteticamente il livello di compromissione delle diverse aree procedendo come segue per la quantificazione del numero di ore settimanali minime e calcolando il sostegno economico avendo a riferimento il costo sostenuto dal Comune di Brescia per l'erogazione di identico servizio nelle scuole comunali e statali.

SCUOLE DELL' INFANZIA (NON CONVENZIONATE)

Frequenza tempo pieno: -Art.3 comma 1= 8 ore -Art.3 comma 3= 11 ore	+ aree codificate (1 ora per ogni area media e 2 ore per ogni area grave - max 25 ore settimanali)	Per 40 settimane	Per il costo del servizio	Meno il 20% di assenza media
<u>Frequenza part-time:</u> -Art.3 comma 1= 4 ore -Art 3 comma 3= 6 ore				

SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art.3 comma 1 = 6 ore Art.3 comma 3 = 9 ore	+ aree codificate (1 ora per ogni area media e 2 ore per ogni area grave - max 30 ore settimanali)	Per 34 settimane	Per il costo del servizio	Meno il 10% di assenza media

Il servizio di assistenza specialistica è erogato secondo il calendario scolastico regionale nell'ambito

dell'autonomia gestionale, organizzativa e didattica dei singoli Istituti.

Di norma è da evitarsi la sovrapposizione con altri servizi finalizzati all'inclusione scolastica quali sostegno didattico, assistenza di base e servizi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità sensoriali.

Ai bambini delle scuole dell'infanzia (non convenzionate) che si iscrivono, trasferiscono o vengono certificati ad anno scolastico in corso, con frequenza a tempo pieno, per il primo anno verrà erogato un servizio non superiore a n. 8 ore settimanali in presenza del comma 1 - art. 3 - L. 104/92 e a n. 11 ore settimanali in presenza del comma 3 - art. 3 - L. 104/92, con frequenza part-time, per il primo anno verrà erogato un servizio non superiore a n. 4 ore settimanali in presenza del comma 1 - art. 3 - L. 104/92 e a n. 6 ore settimanali in presenza del comma 3 - art. 3 - L. 104/92

Agli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale che si iscrivono, trasferiscono o vengono certificati ad anno scolastico in corso, per il primo anno verrà erogato un servizio non superiore a n. 6 ore settimanali in presenza del comma 1 - art. 3 - L. 104/92 e a n. 9 ore settimanali in presenza del comma 3 - art. 3 - L. 104/92.

Tale servizio viene erogato indicativamente entro tre settimane dall'invio della richiesta del Dirigente Scolastico corredata dalla documentazione necessaria e si procederà alla definizione del contributo secondo quanto sopra previsto dall'anno scolastico successivo.

Agli alunni che durante l'anno scolastico trasferiscono la residenza da altro Comune vengono garantite, per l'anno scolastico in corso, le ore settimanali assegnate dal Comune di provenienza, mentre, per l'anno scolastico successivo si procede come sopra indicato.

Agli alunni con disabilità sensoriale che fruiscono dei servizi di inclusione scolastica di cui alle vigenti Linee Guida di Regione Lombardia, qualora sia richiesta anche assistenza specialistica, si garantisce il servizio secondo le modalità di cui al presente atto non prendendo in considerazione la "compromissione sensoriale".

INTERVENTO DA REMOTO

L'intervento da remoto dell'addetto all'assistenza specialistica è possibile:

- in caso di emergenza sanitaria
- in caso la scuola attivi un progetto di istruzione domiciliare per un alunno già beneficiario del servizio di assistenza specialistica

Detto intervento da remoto è da considerarsi a supporto della didattica a distanza, DAD, e pertanto, dovrà essere realizzato tramite accesso alla piattaforma in uso alla scuola.

Spetta alla scuola la valutazione della possibilità e opportunità di attivare la didattica a distanza per il singolo alunno, la predisposizione del progetto di intervento e del materiale didattico e la cura del rapporto con la famiglia.

In caso di emergenza sanitaria, prioritariamente verranno adottate le Linee Guida e le indicazioni della normativa Nazionale e Regionale in materia.

In assenza di indicazioni, l'intervento da remoto si ridefinisce come segue:

scuole dell'infanzia	Fino a 5 ore settimanali per ogni alunno
Primarie, sec. di I° e II° e Cfp	<ol style="list-style-type: none">1. Fino a 10 ore settimanali per ogni alunno frequentante scuola su 5 giorni2. Fino a 12 ore settimanali per ogni alunno frequentante scuola su 6 giorni3. Per alunni con dotazione settimanale inferiore a quanto indicato nei punti 1. e 2. L'intervento da remoto potrà essere pari o inferiore alla dotazione settimanale di inizio anno

A supporto di progetti di istruzione domiciliare attivati dalla scuola per alunni con disabilità già beneficiari del servizio di assistenza specialistica potrà essere attivato

un intervento da remoto non superiore a n.5 ore settimanali.

Deroga:

la dotazione settimanale può essere aumentata, di massimo 2 ore, per una sola volta durante il ciclo scolastico e solo per gli alunni con disabilità grave di cui al comma 3 art.3 l.104/92 per i quali il Dirigente Scolastico presenti richiesta documentata e sostenuta dal parere del neuropsichiatra/psicologo di riferimento che indichi esplicitamente le motivazioni e gli obiettivi assistenziali che rendono necessario l'aumento delle ore di assistenza specialistica.

Eventuale richiesta di deroga deve essere formalizzata entro il mese di dicembre e verrà riconosciuta dal mese di gennaio considerando 25 settimane anziché 40 per le scuole dell'infanzia non convenzionate e 19 settimane anziché 34 per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale.

DOTAZIONE ANNUA

Ad integrazione della dotazione settimanale è garantita, ad ogni alunno, una dotazione annua massima pari a n. 40 ore da utilizzarsi per:

- attività di programmazione, coordinamento e verifica con il personale scolastico e socio sanitario
- affiancamento nelle uscite didattiche, viaggi di istruzione, laboratori, stage e P.C.T.O.
- affiancamento durante lo svolgimento degli esami di qualifica e di stato
- affiancamento nella realizzazione di attività e progetti individualizzati previsti nel PEI.

La dotazione annua prevista per gli alunni certificati e/o trasferitisi da altro Comune ad anno scolastico avviato è pari a n. 20 ore.

La dotazione annua può essere utilizzata entro il mese di giugno e per le sole attività connesse al percorso scolastico.

DOTAZIONE ESTIVA

Nelle scuole in cui, entro il mese di luglio, vengono attivati centri ricreativi estivi con finalità ludico-ricreative viene riconosciuto un sostegno economico pari a

n. 90 ore complessive per ogni alunno minore in possesso dei requisiti di cui al presente atto che frequenti l'attività estiva.